



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 30 DEL 27-05-21

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E
CANONE MERCATALE - ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 22:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Bernardini Silvia	SINDACO	P
BRAVI VALENTINA	ASSESSORE	P
NAPOLEONE ROBERTO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Scuderini Venanzio
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Bernardini Silvia
nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000 denominato *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*, con particolare riferimento agli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale, con propria deliberazione, la competenza relativamente alla determinazione delle varie tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio annuale di previsione che, per l’anno 2021, è fissato ad oggi al 31 marzo 2021;

Visto, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

Considerato che l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021;

Data lettura al Decreto del Ministero degli Interni del 13 gennaio 2021 (G.U. Serie generale n. 13 del 18-01-2021), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, a seguito della richiesta formulata in tal senso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), motivata dalla tuttora persistente situazione di complessità per gli Enti locali del relativo quadro giuridico e finanziario di riferimento;

Visto, in ultimo, l’art. 30, co. 4 del D.L. *“Sostegni”* di cui al D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, emanato dal Governo per fronteggiare la perdurante emergenza venutasi a creare a seguito della diffusione della pandemia da Coronavirus, tutt’ora persistente nell’intero territorio nazionale, il quale ha prorogato, in ultimo, al 30 aprile 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, prima previsto per il 31 marzo 2021 dal cd. *“decreto milleproroghe”*, convertito nella legge n. 21 del 26 febbraio 2021;

Rilevato che lo stesso art. 30, comma 4 del D.L. *“Sostegni”* ha autorizzato l’esercizio provvisorio di bilancio di cui all’art. 163 del TUEL, fino al suddetto termine di approvazione del bilancio di previsione, si ripete, fissato ad oggi al 30 aprile 2021;

Visto, pertanto, che alla luce di quanto sopra anche l’approvazione del regolamento relativo il *“Canone unico patrimoniale e il canone mercatale”* è stata prorogata al 30 aprile 2021;

Considerato, in ultimo, che l’art. 3, co. 2 del decreto legge n. 56 del 30 aprile 2021 ha prorogato al 31 maggio 2021 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di

previsione dell'anno 2021 e, di conseguenza, risulta essere stato parimenti prorogato in tale data il termine relativo all'approvazione del regolamento istituyente il nuovo canone unico patrimoniale e quello per l'approvazione delle relative tariffe;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario – dott. Giuseppe Fraticelli-, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 53 del 7 settembre 2020, con cui si è deciso di riconfermare anche per l'esercizio 2020 ogni tariffa e aliquota per i tributi e servizi locali, determinate negli anni precedenti e attualmente vigenti, tra cui quelle relative alle entrate tributarie di cui alla presente deliberazione;

Visto l'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2021, da parte degli Enti locali, con proprio regolamento, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore del nuovo canone unico patrimoniale di cui alla suddetta legge n. 160/2019, sono sostituite e soppresse le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

Considerato, altresì, che il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è, comunque, comprensivo di qualunque canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ..., con la quale sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- 1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Preso atto che la competenza alla determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai

canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere il livelli di entrate previste almeno pari rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Visti i suddetti regolamenti istitutivi dei nuovi canoni, con particolare riferimento alle tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché alla suddivisione in zone del territorio comunale;

Visto, in particolare l'art. 14, co. 3 del regolamento comunale in materia di canone unico patrimoniale di cui alla richiamata deliberazione di Consiglio comunale n. ... del ..., che letteralmente recita: *"I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e), nonché le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, sono approvati con deliberazione di Giunta comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe vigenti sono da intendersi prorogate di anno in anno"*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la deliberazione delle relative tariffe;

Verificato che la popolazione residente del Comune di Ussita rientra all'interno del parametro di cui ai commi 826 e 827, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, relativo ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

Ravvisato, poi, che la suddetta popolazione residente nel Comune di Ussita rientra, altresì, nel parametro espresso dal comma 831, art. 1 della legge n. 160/2019 relativo ai Comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti;

Da ciò, dunque, le tariffe standard e le tariffe base risultano essere le seguenti:

- tariffa standard annuale in base all'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera in base all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa base annuale in base all'art. 1, comma 841 della Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera in base all'art. 1, comma 842 della Legge 160/2019: € 0,60;
- la tariffa per le occupazioni del sottosuolo di cui all'art 1, comma 829 della Legge 160/2019 è calcolata tramite l'applicazione della tariffa base di cui all'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019, pari ad euro 30,00, ridotta ad un quarto;

Valutato, poi, di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle occupazioni stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni nel modo di cui ai paragrafi che seguono, così come meglio specificato nell'art. 14, co. 3 del relativo regolamento comunale in materia;

Per questo, la tariffa standard per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è graduata mediante i seguenti coefficienti:

- a) la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni permanenti è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;

b) la tariffa ordinaria giornaliera per le occupazioni temporanee è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;

Per la determinazione del canone, avendo riferimento alle categorie stradali e alla tariffa standard di cui sopra, si stabilisce che:

- a) alla categoria 1 si applica la tariffa ordinaria;
- b) alla categoria 2 si applica la tariffa ordinaria, ridotta del 20%;

Qualora la singola occupazione sia effettuata su una porzione del territorio comunale afferente a due o più categorie di strade e per la sua specifica caratteristica non possa essere utilmente frazionata, si applica la tariffa più favorevole al concessionario;

Tenuto conto, poi, di quanto disposto dal comma 831 dell'art. 1 della legge 160/2019, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate e finalizzate alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, sulla base delle utenze complessive gestite dal soggetto stesso e da tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria: euro 1,50 ad utenza;

Relativamente a quanto sopra, in ogni caso, si afferma come l'ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere, comunque, inferiore a euro 800 e che lo stesso risulta essere comprensivo anche degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti, nonché di tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete;

Ai fini della determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, il territorio comunale è unico, salvo per le vie eventualmente ricomprese nella categoria speciale;

Dato atto che la tariffa standard annuale è graduata mediante i seguenti coefficienti:

- a) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari permanenti è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00, moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;
- b) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per la quale il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli, è pari alla tariffa base standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;
- c) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;

Dato atto, inoltre, che la tariffa standard giornaliera è graduata mediante i seguenti coefficienti:

a) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;

b) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;

c) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;

d) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, fonica, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto - calcolata per ogni singolo mezzo -;

e) per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la precedente lettera d), per ogni giorno o frazione, calcolata per ogni mezzo, moltiplicato convenzionalmente per un metro quadrato;

f) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è determinato sulla base della tariffa ordinaria giornaliera prevista dalla precedente lettera d) ed è dovuta per un metro quadrato convenzionale per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;

g) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei mediante il servizio pubbliche affissioni è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto per i messaggi fino a 1,00 metro quadrato, per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto per i messaggi oltre il metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati, per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto per i messaggi oltre i 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto per i messaggi oltre gli 8,5 metri quadrati;

Considerato ulteriormente che, ai sensi dell'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019, in deroga a quanto disposto dal comma 816 dell'art. 1 della Legge 160/2019, a partire dal 1° Gennaio 2021 i Comuni istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e

degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate;

Visto il comma 841 dell'art 1 della Legge 160/2019, la tariffa base annuale per le occupazioni di cui sopra è pari a euro 30,00, da moltiplicare per il coefficiente per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;

Visto il seguente comma 842 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è pari a 0,60 euro da moltiplicare per il coefficiente per il coefficiente di cui alla tabella allegata al presente atto;

Le tariffe di cui al suddetto comma 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019 sono applicate, in base al seguente comma 843, su base oraria, fino ad un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo di svolgimento del mercato;

Visto, ancora, il predetto comma 843 le tariffe relative alle occupazioni nei mercati che si svolgono con cadenza ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato, nelle modalità di cui sopra;

Valutato, quindi, di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione della seguente tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio II – Contabilità e Finanza, relativi alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. di cui al d.lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – legge di bilancio per l'anno 2020 -;

Visto lo Statuto comunale del Comune di Ussita;

Visto il regolamento in materia di *“Canone unico patrimoniale e canone mercatale”*, di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 12 del 27.05.2021, con particolare riferimento all'art. 14, co. 3 dello stesso, in materia di competenze in capo alla Giunta comunale;

Ritenuto, inoltre, di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in tal senso, considerato che i nuovi canoni sono istituiti con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2021;

Ritenuto, per tutti i suddetti motivi, di dover procedere alla presente deliberazione;

Con votazione unanime, palese e favorevole

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe, per l'anno 2021, del nuovo Canone Patrimoniale Unico, istituito ai sensi della Legge 160/2019, di cui al relativo regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27.05.2021, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, così come riportate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di disporre la pubblicazione ovvero l'aggiornamento degli atti in oggetto alla presente deliberazione, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente all'interno del sito istituzionale del Comune;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli interessati Responsabili dell'ente per la relativa applicazione.

Inoltre, viste le relative ragioni di urgenza di provvedere in merito, con separata e favorevole votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. lgs. N. 267/2000.

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 08-09-21 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 08-09-21

L'INCARICATO
F.to

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari data con nota prot.n. ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000.

Li

L'INCARICATO
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

Il Responsabile